



COMUNE DI MARCEDUSA

(Provincia di Catanzaro)

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA

DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2009

IL SINDACO

- Visti gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs 15 Marzo 2010, n. 66.;

RENDE NOTO

1. Ai giovani di sesso maschile che nell'anno 2026 compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
2. Ai genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1, l'obbligo di curare l'iscrizione nella Lista di Leva.

L'ART. 35 DEL DPR N. 237/64 STABILISCE CHE SONO LEGALMENTE DOMICILIATI NEL COMUNE:

- a. i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatrio, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b. i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questi la madre, abbia domicilio altrove;
- c. i giovani ammogliati il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune, salvo che giustificano avere domicilio in altro Comune;
- d. i giovani nati e dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre o tutore;
- e. i giovani nati e residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustificano la loro iscrizione in altro Comune;
- f. i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti delle iscrizioni nelle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli e la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica, ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane, ovvero in mancanza di si fatta designazione, il Comune di Roma

Dalla Sede Municipale 31/12/2025

IL SINDACO

Arch. Domenico Garofalo

